



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 79 del 03/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ASILO INFANTILE A. GRIMALDI E SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE G. MARCONI – ANNO SCOLASTICO 2018-2019 E 2019-2020

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **tre** del mese di **ottobre** alle ore **15:45** in Sasso Marconi, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MAZZETTI STEFANO	SINDACO	Presente
LENZI MARILENA	VICE SINDACO	Presente
CORTI RENZO	ASSESSORE	Presente
MASTRAPASQUA CARLA	ASSESSORE	Assente
TURRINI MIRCO	ASSESSORE	Presente
RASCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ASILO INFANTILE A. GRIMALDI E SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE G. MARCONI – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione n° 43 del 22/07/2015 con la quale si approvano fino all'anno scolastico 2017/2018 le convenzioni con la Fondazione "Angela Grimaldi" e la Scuola Materna Parrocchiale G. Marconi, secondo lo schema tipo di convenzione trasmesso agli enti locali dalla Regione Emilia Romagna con cui sono stati stabiliti criteri omogenei di gestione e standard di qualità minimi ai quali devono attenersi le scuole convenzionate e che le stesse sono quindi scadute;

Considerato che:

- la legge n. 53 del 28 marzo 2003 "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nella articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;
- la stessa legge assicura la generalizzazione dell'offerta formativa per i bambini e le bambine in età e prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi per l'infanzia e con la scuola primaria;
- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);
- la medesima legge (art. 1, comma 3) garantisce "piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettando il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extracurricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa";
- il D.M. 83/2008 detta istruzioni, disposizioni ed indicazioni per l'attuazione della legge n. 62/2000 sulla parità scolastica;

Vista:

- la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed, in particolare, la Sez. I "scuola dell'infanzia" del Capo III, artt. 17, 18, 19, sulla cui base la Regione e gli Enti Locali perseguono l'obiettivo di generalizzare la scuola dell'infanzia, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione, al fine di promuovere le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento dei bambini e per assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative;
- la legge regionale n. 26 dell'8 agosto 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. n. 10 del 25 maggio 1999" che: all'art. 1 comma 4 stabilisce che la Regione e gli Enti Locali mettano a fondamento della propria programmazione il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti Locali; all'art. 2, comma 1, lett. a) e c) afferma che le azioni oggetto della legge favoriscono "la promozione e la qualificazione

di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dalla legge n. 62/2000..., il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi...nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie"; all'art. 3, comma 4 lett. c) definisce i progetti per i quali gli Enti Locali assicurano il proprio sostegno alle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione, individuandoli negli interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa, i progetti di qualificazione e aggiornamento del personale e di raccordo con le altre istituzioni (nidi di infanzia, scuole dell'infanzia, scuola dell'obbligo e servizi integrativi); che, infine, all'art. 7, comma 3, prevede che le modalità di attuazione degli interventi del diritto allo studio avvengano anche in relazione ad intese tra Regione, Enti locali e scuole:

- l'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'A.N.C.I. Emilia-Romagna, l'U.P.I. Emilia Romagna, la Legautonomie Emilia-Romagna e Federazione Italiana Scuole Materne dell' Emilia-Romagna, sottoscritta in data 26.10.2011;

Preso atto:

- che sul territorio comunale si è da tempo consolidato un sistema di scuole dell'infanzia facenti capo allo Stato e a soggetti privati convenzionati fino dal 1997 (deliberazione CC. n. 70 del 23.09.1997, esecutiva), che hanno instaurato reciproci rapporti di collaborazione, determinando un innalzamento della qualità dei servizi forniti;
- che tale sistema consente la copertura delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia;
- che i Gestori delle stesse Scuole dell'infanzia hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, a norma della legge 10 marzo 2000 n. 62, la quale implica che le scuole:
- siano dotate di un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e del Piano dell'Offerta Formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti (art. 3 del Regolamento sull'Autonomia);
- dichiarino la conformità del bilancio alle regole della pubblicità legale;
- dispongano di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la convenzione tra il Comune di Sasso Marconi e i Gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private, da valere per l'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le Scuole dell'infanzia paritarie private risultano in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 62 del 10 marzo 2000 relativa alla parità scolastica;
- di demandare alla Dirigente di Staff la sottoscrizione della Convenzione e di autorizzare sin d'ora, ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
- di dare atto, infine, che con successivo atto dirigenziale saranno assunti i corrispondenti impegni di spesa.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO